

**DELIBERAZIONE N. 7**

**COMUNE DI VOGHIERA**  
(Provincia di Ferrara)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza **ordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO**

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI  
DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

L'anno **Duemilasedici**, addì **Ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **21:00** - Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CAVICCHI CHIARA MASINA ISABELLA FIORESI CLAUDIO CESTARI GRETA BONORA IVANO QUARELLA GRAZIANO MANTOVANI VALENTINA BANDIERA DANTE DALLA LIBERA GLORIA ORI SILVANO LO BIUNDO STEFANO PEDRIALI LORELLA	RUBBINI MICHELE
TOTALE PRESENTI N. 12	TOTALE ASSENTI N. 1

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Onofrio TARTAGLIONE la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

*In copia a:*

Capo Settore Segreteria Affari Generali	[ ]	Capo Settore Finanza e Bilancio	[ ]
Servizio Segreteria/Protocollo e Archivio	[ ]	Servizio Tributi/IVA/Economato	[x]
Servizio Cultura/Scuola/Sport	[ ]	Servizio Personale	[ ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe	[ ]	Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	[ ]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa	[ ]	Servizio LL.PP./Manutenzioni	[ ]
Servizio Albo/Notifiche	[ ]	Servizio Tecnico ed Urbanistica	[ ]
Servizio Polizia Municipale	[ ]	Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va	[ ]
		Servizio SUAP/Contratti	[ ]

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 675 e 703, con i quali si stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (Art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale si farà riferimento per l'applicazione della TASI;
- l'art. 1, comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 28.04.2014;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevedeva:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 2014 convertito in L. 80/2014, relativamente alla disciplina dei pensionati iscritti all'AIRE;

Preso atto che la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 è intervenuta sensibilmente a modificare la disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità:

- ⌚ il comma 14 lettera a) modifica il comma 639 disponendo che la TASI è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- ⌚ il comma 14 lettera b) modifica il comma 669 ai sensi del quale " il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- ⌚ il comma 28 conferma che "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- ⌚ Il comma 26 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 26/03/2015, con la quale venivano stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2015;

Rilevato che a norma dell'art. 1 comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come più sopra richiamato, viene disposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe e l'obbligo del mantenimento di riduzioni e di agevolazioni in essere;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, con decreto del ministero dell'interno del 28/10/2015, è stato differito al 31 marzo 2016 e successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno del 01/01/2016 è stata differito al 30 aprile 2016;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2016, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema del bilancio di previsione 2016/2018 e i relativi allegati;

Considerate pertanto, le modifiche normative intervenute e più sopra descritte e la limitazione in termini di applicazione di aumenti delle aliquote in essere, alla luce di quanto meglio descritto ai punti precedenti, si stabilisce di confermare per l'anno 2016, le seguenti aliquote:

aliquota dell' 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (non soggetti ad IMU), per i quali si prevede un'entrata pari a € 16.000,00;

l'aliquota TASI ridotta sino allo 0 per mille per gli immobili soggetti all'IMU. Tale decisione è stata assunta nell'ottica della semplificazione, con l'intento di approvare un'unica tassazione per macro categorie di contribuenti, non applicando quindi la TASI agli immobili soggetti ad IMU.

Dato atto che la previsione di gettito TASI, è pari a € 16.000,00, e l'individuazione della tipologia e dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura parziale la TASI è rivolta, è la seguente:

Servizio viabilità e infrastrutture stradali (al netto degli importi finanziati con la quota vincolata del proventi del codice della strada)	€	218.516,84
--	---	------------

Ritenuto equiparare all'abitazione principale l'abitazione dell'anziano o disabile residente in istituto di ricovero purché non locata e non concessa in comodato;

Ritenuto altresì prevedere, in applicazione dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147 e dell'art. 4, terzo periodo, del regolamento TASI, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 12 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

## DELIBERA

1) di confermare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, per l'anno 2016 le seguenti **aliquote**, per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), già applicate per l'anno 2015:

- **aliquota 1 per mille** per fabbricati rurali *ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011*;

- **aliquota zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

- 2) di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo;
- 3) di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n.201 del 2011 (L. n. 214/2011).
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale web istituzionale dell'Ente.

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, riportante lo stesso esito della precedente, l'**immediata eseguibilità** dell'atto ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di avviare il procedimento per l'entrata in vigore delle modifiche apportate.

Oggetto: **TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

Parere del Responsabile Servizio Tributi ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla **regolarità tecnica: parere favorevole.**

Li 18-03-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Amati Eugenia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAG. ERICA DESERTI



\*\*\*\*\*

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in ordine alla **regolarità contabile: parere favorevole.**

Li 18-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Chiara Cavicchi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Onofrio Tartaglione

\*\*\*\*\*

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì 05-04-2016



IL MESSO COMUNALE  
Patrizia Bacilieri

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione **è stata dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Onofrio Tartaglione